

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRESCIA

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, modificato con regio decreto-legge 11 maggio 1942, n. 1033, con il quale fu istituito il Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago di Iseo;

Visto lo statuto del detto Ente approvato con decreto reale 12 giugno 1931;

Ritenuto che secondo l'articolo I del cennato statuto il Consorzio provvede al coordinamento, alla disciplina e alla vigilanza delle utenze sul fiume Oglio sublacuale e alla ripartizione e distribuzione delle acque fra le utenze medesime in conformità dei rispettivi titoli, e può chiedere di utilizzare le acque esuberanti dell'Oglio e tutte quelle altre che risultassero disponibili e utili ai fini della distribuzione ai consorziati;

Visto il decreto reale 5 febbraio 1934, n. 2181 con il quale fu assentita al Consorzio suddetto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare 14 settembre 1933, numero 1459 di repertorio, la concessione della costruzione e manutenzione della diga mobile all'incile del lago d'Iseo, e della esecuzione delle opere di presidio e sistemazione conseguenti all'esercizio della chiusura lacuale e alla regolazione del lago a serbatoio;

Visti i successivi decreto reale 16 dicembre 1935 n. 10069 con il quale furono approvati i disciplinari suppletivi 14 maggio 1935 e 22 ottobre 1935, contenenti clausole relative alla tutela della piscicoltura, e decreto reale 29 luglio 1937 n. 4540 con il quale fu modifica-

to il testo dell'articolo 3 del predetto decreto reale 5 febbraio 1934 n. 2181, il quale faceva obbligo alle Società Elettrica Bresciana Niggeler e Kupfer, Italcementi e Calzificio e Cotonificio Roberto Ferrari, utenti dell'Oglio nel tratto fra l'opera di invaso del lago di Iseo e Pallazolo, di presentare, insieme, entro cinque anni dalla data della notifica dell'originario decreto reale 5 febbraio 1934, n. 2181 (notifica avvenuta nel giugno del 1934) i progetti e le modificazioni dei rispettivi impianti coordinati in modo da conseguire la completa utilizzazione del suddetto tronco del fiume;

Visto il decreto reale 17 maggio 1934 n. 7331 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 14 luglio 1934) con il quale furono regolarizzate le utenze a scopo esclusivamente o prevalentemente irriguo praticate sull'Oglio sublacuale;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1936, n. 5469 con il quale fu riconosciuto il subingresso del Consorzio Generale della Roggia Molina alla Contessa Martinengo Villagana-Chizzola nella utenza praticata a mezzo della roggia Molina, di cui al n. io dell'art. 1 del predetto decreto reale 17 maggio 1934 n. 7331;

Visto il decreto presidenziale 29 maggio 1954, n. 1629, di concessione di una variante alla roggia Rudiana di cui al n. 7 dell'art. 1 del decreto reale 17 maggio 1934, n. 7331, senza modifica delle competenze spettantele;

Visto il decreto interministeriale col quale fu rettificato l'anzidetto decreto reale 17 maggio 1934 n. 7331, riconoscendosi alle utenze dell'Oglio sublacuale da esso contemplate il diritto d'uso d'acqua nei limiti indicati nell'art. 2 del decreto interministeriale medesimo;

Vista la domanda 14 maggio 1936, presentata ai sensi dell'art. 1 dello statuto, con la quale il Consorzio dell'Oglio chiese la concessione, a nome del Consorzio, delle acque disponibili in seguito alla regolazione del lago d'Iseo, per distribuirle fra le utenze consorziate secondo il piano di reparto allegato alla domanda;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni e soltanto con esposto 3 maggio 1937 gli utenti delle acque dell'Oglio sublacuale per produzione di forza motrice Società Elettrica Bresciana, Niggeler e Kupfer, Calzificio e Cottonificio Roberto Ferrari e Italcementi fecero riserve a tutela dei loro, diritti precostituiti;

Visto l'esposto 31 luglio 1957 con il quale il Consorzio dell'Oglio ha chiesto che la concessione delle acque nuove dipendenti dall'invaso del lago di Iseo venga fatta, a suo nome, limitatamente al solo uso irriguo con le modalità indicate nell'esposto stesso;

Ritenuto che la concessione può essere assentita nei limiti indicati nell'art. 1 del presente decreto;

Considerato che le riserve avanzate durante l'istruttoria dagli utenti per produzione di forza motrice non hanno più motivo di essere in quanto il Consorzio chiede la concessione delle acque nuove dipendenti dall'invaso del lago d'Iseo per il solo scopo irriguo nel periodo estivo, senza interferire con le utenze per produzione di forza motrice; che i diritti degli utenti per produzione di forza motrice sono stati già determinati; che gli stessi utenti hanno già chiesto o ottenuto la concessione delle acque nuove per quanto riguarda la produzione di forza motrice ; che infine l'utilizzazione irrigua estiva non interferisce con le utilizzazioni per produzione di forza motrice;

Visto il disciplinare n. 7029 di repertorio, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, sottoscritto in data 4 settembre 1959 presso l'Ufficio del Genio Civile di Brescia dal presidente del Consorzio dell'Oglio prof. ingegnere Giulio De Marchi;

Visti i voti 15 febbraio 1938 11. 344 e 20 febbraio 1959 11. 204 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale n dicembre 1933 n. 1775 e le successive disposizioni;

Decreta:

Art. 1. - Salvi i diritti dei terzi è respinta ogni opposizione, è assentita al Consorzio dell'Oglio la concessione di derivare i maggiori tributi idrici disponibili nell'Oglio sublacuale in dipendenza della regolazione del soprastante lago d'Iseo per utilizzarli a scopo irriguo nelle utenze consorziate nella misura non superiore a moduli 110 per l'intero periodo 1° giugno-31 agosto, risultando la quantità media pari a moduli 70, con l'intesa che al Consorzio viene in definitiva concesso di derivare in ogni estate piuttosto che una portata, un volume di acqua uguale alla capacità di regolazione del lago, nei limiti tra - 0.30 e + 1,10 dell'idrometro di Sarnico, senza vincoli di tempo e con la massima libertà di esercizio della regolazione in funzione dei bisogni contingenti delle utenze irrigue consorziate, attuali e future, con possibilità di estendere l'irrigazione a nuovi comprensori e col solo obbligo di eseguire il riparto fra i territori delle tre provincie interessate nei limiti di moduli massimi 64,5 al territorio della provincia di Brescia, di moduli massimi 16,6 a quello della provincia di Bergamo e di moduli 28,9 a quello della provincia di Cremona.

Art. 2. - La concessione è assentita dal 1° gennaio 1934 data di inizio d'esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo, fino al 31 gennaio 1987, scadenza dell'utenza avente per oggetto grandi derivazioni irrigue dell'Oglio sublacuale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 4 settembre 1959, repertorio n. 7029, e verso il pagamento dei seguenti canoni annui ...

Art. 3. - L'introito delle suindicate prestazioni annue sarà imputato al capitolo 9/I dello stato di previsione dell'entrata per corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 7 marzo 1960

p. Il Ministro per i lavori pubblici : Pecoraro

Rep. n. 7029

Il Ministro per le finanze : Taviani.

* * *

Trascritto a cura del Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Cremona – marzo 2019